Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 105° — Numero 121**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 maggio 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 121 DEL 19 MAGGIO 1964:

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1964.

Approvazione del ruolo di anzianità dei segretari provinciali, secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1964.

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1964.

Approvazione del ruolo di anzianità dei segretari comunali aventi la qualifica di segretario generale di 1ª e 2ª classe e di segretario capo di 1ª classe, secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1964.

(1933-1932)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 121 DEL 19 MAGGIO 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 23: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione delle Obbligazioni 5 % Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » 1ª emissione, effettuata l'11 maggio 1964.

(4167)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1964, n. 297.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Mettica », con sede in Corvione del comune di Gambara (Brescia).

N. 297. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Mettica », con sede in Corvione del comune di Gambara (Brescia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 76. - VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1964, n. 298.

Trasformazione del fine dell'Opera pia Lotteri, con sede in Torino.

N. 298. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvata la trasformazione del fine dell'Opera pia Lotteri, con sede in Torino, e ne viene approvato, con modificazione, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1964.

Sostituzione di alcuni componenti la Commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto l'art. 284 *bis*, inserito, ai sensi del regio decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2394, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1122, nel testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1961, registro n. 2 Finanze, foglio n. 211, riguardante la ricostituzione, per il quadriennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1964, della Commissione centrale per le imposte;

Visto il proprio decreto in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1961, registro n. 39 Finanze, foglio n. 398, relativo alla nomina

dei componenti le due nuove Sezioni aggiunte in seno alla stessa Commissione, per la risoluzione delle controversie in materia di imposte sui trasferimenti della ricchezza;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1963, registro n. 11 Finanze, foglio n. 255, col quale venne nominato membro della Commissione centrale per le imposte il prefetto dott. Antonio Di Milia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Giovanni Battista Benedetti, presidente di sezione della Corte dei conti e vice presidente di una delle predette Sezioni aggiunte, perchè dimissionario;

Ritenuta, altresì la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Enrico Palla, presidente di Sezione della Corte dei conti e membro della suddetta Commissione, perchè nominato vice presidente di una delle suindicate sezioni aggiunte, nonchè di provvedere alla sostituzione del dott. Flores di Arcais, del dottor Francesco Alfano, rispettivamente presidente di sezione onorario e consigliere della Corte dei conti, del dottor Tommaso Novelli, consigliere della Corte di cassazione, membri della Commissione centrale delle imposte perchè dimissionario, dell'avv. Armando Nista, sostituto avvocato generale dello Stato, membro della predetta Commissione, perchè defunto e del dott. Antonio Di Milia, prefetto, membro della seconda sezione speciale per le controversie in materia di tributi locali, istituita presso la stessa Commissione, perchè trasferito ad altra sede;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Enrico Palla, presidente di sezione della Corte dei conti, è nominato vice presidente di una delle due sezioni aggiunte in seno alla Commissione centrale per le imposte, per la risoluzione delle controversie in materia di imposte sui trasferimenti della ricchezza, in sostituzione del dott. Giovanni Battista Benedetti.

Il dott. Ferdinando Chiesa, il dott. Carlo Nicolais, il dott. Nicola Forleo Casalini, consiglieri della Corte dei conti, sono nominati membri della Commissione centrale delle imposte, in sostituzione rispettivamente del dott. Enrico Palla, del dott. Emilio Flores di Arcais e del dott. Francesco Alfano.

Art. 2.

Il dott. Carlo Giannattasio, consigliere della Corte di cassazione, è nominato membro della Commissione centrale per le imposte, in sostituzione del dott. Tommaso Novelli.

Art. 3.

L'avv. Giuseppe Capece Minutolo, sostituto avvocato generale dello Stato, è nominato membro della Commissione centrale per le imposte, in sostituzione dell'avv. Armando Nista.

Art. 4.

Il dott. Aldo Pertossi, vice prefetto, è nominato membro della seconda sezione speciale della Commissione centrale delle imposte per la risoluzione dei ricorsi in materia di tributi locali, in sostituzione del dott. Antonio Di Milia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1964
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 329. — BAIOCCHI

(4123)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1964.
Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti: l'elenco principale delle acque pubbliche in territorio della provincia di Firenze approvato con regio decreto 1° maggio 1913, il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 3 dicembre 1922, e il secondo elenco suppletivo approvato con decreto presidenziale 12 settembre 1953, n. 4287;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Firenze;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e agli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni, è disposto:

a) il deposito dello schema del terzo elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Prefettura di Firenze;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Firenze;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d)* in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Firenze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 aprile 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Firenze

Numero d'ordine	DITTE PROPRIETARIE DEI POZZI	UBICAZIONE DEI POZZI	COMUNI INTERESSATI	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua del pozzo (la quantità totale che viene portata in superficie per ciascun pozzo)
1	2	3	4	5
1	Lanificio Baldassini	Via Ceccatelli, 38	Prato	Pozzi n. 2
2	Filatura Nannicini Dino	Via Roncioni, 164	Id.	Id.
3	Fratelli Razzoli	Via Gello, 6	Id.	Pozzi n. 3
4	Fratelli Fiorelli	Via Oberdan, 18	Id.	Pozzo n. 1
5	Lanificio Intes	Via Gello, 22	Id.	Id.
6	Franchi Foresto	Via Abatoni	Id.	Pozzi n. 2
7	Renzo Silli	Via Gelsomino	Id.	Pozzo n. 1
8	Vannucci Corrado	Via Chiesa, 43	Id.	Id.
9	Ciabatti Mario	Via Cesare Battisti e via Bologna	Id.	Id.
10	Giardi Feliciano e Bechi Roberto	Via Fratelli Rosselli	Vaiano	Id.
11	Biagioli Arnolfo	Via V. Panziera	Prato	Pozzi n. 3
12	Fratelli Pugi	Via dei Gobbi, 37	Id.	Pozzo n. 1
13	Fratelli Bisori ed altri	Via Bologna, 360	Id.	Pozzi n. 2
14	Soc. Lanificio Cangioli	Via Bologna S. Martino	Id.	Pozzi n. 5
15	Lanificio Silvaianese	Via Fratelli Rosselli	Vaiano	Pozzi n. 3
16	Campolmi Vannucci C.	Via del Melagrano	Prato	Pozzi n. 5
17	Pacini Luigi e Mario	Via Seminterdi	Id.	Pozzi n. 4
18	Fratelli Franchi	Viale Montegrappa	Id.	Pozzi n. 14
19	Biagili Modesto e Calamai Paola	Via Pistoiese, 137	Id.	Pozzo n. 1
20	Ricceri Luigi	Via Bologna, 114	Id.	Pozzi n. 2
21	Morelli Ezio	Via Bologna, 96	Id.	Id.
22	Lanificio Rosati e Lenzi	Via Galcianese, 34	Id.	Id.
23	Lanificio di Mezzana	Viale Montegrappa	Id.	Pozzi n. 4
24	Lanificio dell'Olivo	Viale Montegrappa, 197	Id.	Pozzi n. 3
25	Ciabatti Mario	Via Galcianese, strada Vicinale di S. Paolo	Id.	Pozzo n. 1
26	Lanificio Risaliti	Via Pistoiese, 197	Id.	Pozzi n. 2
27	Bertrand Alfredo e C.	Via Roma, 105, via Zarini, 10	Id.	Id.
28	Bertrand Alfredo	Via Filippo Strozzi, 112	Id.	Pozzo n. 1
29	Lana Moda	Via S. Paolo, 2	Id.	Pozzi n. 2
30	Lanificio Tessuti Alta Novità	Via Bologna, 130	Id.	Pozzo n. 1
31	Lanificio Francesco Querci e C.	Via Ferrucci, 199	Id.	Pozzi n. 3
32	Toscolani S.p.A.	Via Ferrucci	Id.	Pozzi n. 2
33	Id.	Id.	Id.	Pozzo n. 1
34	Acciaioli Ruggero	Via Marco Roncioni, ang. via del Purgatorio	Id.	Id.
35	Lanificio Omero Tempesti	Via delle Badie, 36	Id.	Id.
36	Tintoria Tecnicolor	Via Maroncelli, 23	Id.	Id.
37	Bruschi Renzo	Via Valentini, 63	Id.	Id.

Numero d'ordine 1	DITTE PROPRIETARIE DEI POZZI 2	UBICAZIONE DEI POZZI 3	COMUNI INTERESSATI 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblica l'acqua del pozzo (la quantità totale che viene portata in superficie per ciascun pozzo) 5
38	Brogi Tullio	Via da Filicaia, 113	Prato	Pozzo n. 1
39	S.p.A. « Il Fabbricone »	Via Bologna, 106	Id.	Pozzi n. 4
40	Bianchi L. e G.	Via Lido Gori	Id.	Pozzo n. 1
41	Rifinizioni L.A.T.A.	Id.	Id.	Id.
42	Lanificio Godi	Via Alfani, 5	Id.	Id.
43	Carlesi e Ricci	Via della Romita, 9	Id.	Id.
44	Azienda Servizi Municipalizzati di Prato	Piazza S. Maria del Soccorso	Id.	Id.
45	Id.	Grignao	Id.	Id.
46	Id.	Via della Autostrada	Id.	Id.
47	Id.	Cafaggio	Id.	Id.
48	Id.	S. Giusto	Id.	Id.
49	Id	Mezzana	Id.	Id.
50	Id.	« Le Carra (Grignano)	Id.	Id.
51	Id.	Via Val d'Ombrone	Id.	Id.
52	Id.	Piazza Gelli (S. Giusto)	Id.	Id.

(3428)

Visto, *il Ministro*: PIERACCINI

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1964.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Avellino con la denominazione di Strada statale n. 425 « di Sant'Angelo dei Lombardi ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada innesto Strada statale n. 7 « Appia » (al bivio per Sant'Angelo dei Lombardi) - innesto Strada statale n. 303 « del Formicoso » della lunghezza di km. 5+700 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle Strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Avellino;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada innesto Strada statale n. 7 « Appia » (al bivio Sant'Angelo dei Lombardi) innesto Strada statale n. 303 « del Formicoso » della lunghezza di km. 5+700 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 425 « di Sant'Angelo dei Lombardi ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1964
Registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 318

(4242)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1964.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Avellino con la denominazione di Strada statale n. 400 « di Castelvetere - Diramazione ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada innesto Strada statale n. 400 « di Castelvetere » presso il cimitero di Castelvetere di Calore - innesto Strada statale n. 164 « delle Croci di Acerno » della lunghezza di km. 8+437 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle Strade statali;

Sentiti a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Avellino;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada innesto Strada statale n. 400 « di Castelvetere » presso il cimitero di Castelvetere di Calore - innesto Strada statale n. 164 « delle Croci di Acerno » della lunghezza di km. 8+437 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 400 « di Castelvetere - Diramazione ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1964
Registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 319

(4243)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1964.

Trasferimento del comune di Castelvetere in Valfortore dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Benevento a quella dei corrispondenti Uffici di San Bartolomeo in Galdo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, numero 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11 Finanze, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Benevento al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Castelvetere in Valfortore un migliore accesso agli Uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione da tale Comune alla sede di San Bartolomeo in Galdo;

Decreta:

Il comune di Castelvetere in Valfortore viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Benevento a quella dei corrispondenti Uffici di San Bartolomeo in Galdo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1964
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 40. — BAIOCCHI

(4183)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1964.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Napoli con la denominazione di Strada statale n. 270 « Raccordo ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada comunale di allacciamento della Strada statale n. 270 « dell'Ischia Verde » con il porto di Ischia, della lunghezza di metri 60, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle Strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata il Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione comunale di Ischia;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale « dell'Ischia Verde » - Porto d'Ischia, della lunghezza di metri 60, è classificata statale con la denominazione di: Strada statale n. 270 « Raccordo ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1964
Registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 300

(4209)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1964.

Norme per l'importazione a dazio ridotto del contingente di quintali 90.000 di alcune varietà di patate da semina, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, n. 23.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, n. 23;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione del contingente di quintali 90.000 di patate da semina (voce di tariffa 07.01-A-I-a) delle varietà Krasava, Akersegen, Sieglinde, Majestic e Kennebec provenienti da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, al dazio dell'1,50% sul valore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, n. 23, sarà regolata per l'anno corrente dalle norme stabilite dal decreto ministeriale 30 settembre 1963 per l'importazione di patate da semina per la campagna 1963-964.

Art. 2.

Non è ammessa la riesportazione delle patate da semina di cui al precedente art. 1, se le stesse non siano state assoggettate al dazio previsto dalla voce 07.01-A-I-b della vigente tariffa doganale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1964

Il Ministro: TREMELLONI

(4220)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1964.

Retribuzioni medie, ai fini del calcolo dei contributi assistenziali e previdenziali, per il personale addetto ai servizi familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, sub. 6, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di determinare, per particolari categorie di lavoratori, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali;

Visto l'art. 17, comma primo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riferimento alle retribuzioni medie anzidette ai fini del calcolo dei contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni;

Visto l'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1964, recante la nuova misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni;

Visti gli articoli 24 e 27 della legge 26 agosto 1950, n. 860, concernenti la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1962, concernente l'approvazione della tabella dei salari medi settimanali per le persone addette ai servizi familiari;

Ritenuto di dover modificare la misura delle retribuzioni medie per le persone addette ai servizi familiari, determinata con il decreto ministeriale 11 settembre 1962 e di dover adeguare alle nuove misure delle retribuzioni medie i contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il personale predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la unita tabella delle retribuzioni medie settimanali per le persone addette, con qualsiasi denominazione, ai servizi familiari, comprendenti il calcolo dei contributi base ed integrativi dovuti, ai sensi delle disposizioni vigenti, per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, nonchè dei contributi dovuti per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

Art. 2.

La tabella delle retribuzioni medie settimanali di cui al precedente articolo ha effetto a decorrere dal periodo di paga settimanale in corso alla data del 1° gennaio 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1964

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie settimanali per le persone addette ai servizi familiari

Contributi per le assicurazioni sociali (in vigore dal 30 dicembre 1963)

RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE	COMUNI CON OLTRE 100.000 ABITANTI				COMUNI CON NON OLTRE 100.000 ABITANTI			
	Uomini		Donne		Uomini		Donne	
	A servizio intero	A mezzo servizio	A servizio intero	A mezzo servizio	A servizio intero	A mezzo servizio	A servizio intero	A mezzo servizio
	L. 4.400	L. 3.775	L. 3.150	L. 2.200	L. 3.775	L. 3.150	L. 2.200	L. 1.550
Specie di assicurazione:								
1) *Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti*:								
a) contributo base	8 —	8 —	6 —	6 —	8 —	6 —	6 —	6 —
b) contributo per il Fondo adeguamento pensioni (aliquota 19 %):								
datore di lavoro: aliquota 12,65%	556,60	477,55	398,50	278,30	477,55	398,50	278,30	196,10
lavoratore: aliquota 6,35 %	279,40	239,70	200 —	139,70	239,70	200 —	139,70	98,40
2) *Assicurazione contro la tubercolosi*:								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota 2 %)	88 —	75,50	63 —	44 —	75,50	63 —	44 —	31 —
3) *Enaoli*:								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota 0,15 %)	6,60	5,65	4,75	3,30	5,65	4,75	3,30	2,35
4) *Contributo per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri*	10,50	8 —	5,50	3 —	8 —	8 —	3 —	3 —
TOTALE	951,10	816,40	679,75	476,30	816,40	682,25	476,30	338,85
Valore (arrotondato) della marca	950 —	815 —	680 —	475 —	815 —	680 —	475 —	340 —
di cui:								
a carico del datore di lavoro	670 —	575 —	480 —	335 —	575 —	480 —	335 —	240 —
a carico del lavoratore	280 —	240 —	200 —	140 —	240 —	200 —	140 —	100 —

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(4061)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1964.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella IV Mostra delle apparecchiature chimiche « MAC 64 ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella IV Mostra delle apparecchiature chimiche « MAC 64 » che avrà luogo a Milano dal 26 novembre al 4 dicembre 1964 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 maggio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(4058)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1964.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente suddetto;

Considerata la necessità di costituire il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1964;

Viste le designazioni all'uopo fatte in base all'art. 6 del predetto statuto;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1964 è composto come segue:

Frosini dott. Severino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Nuzzo dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Lubrano dott. Enrico, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1964

Il Ministro: MEDICI

(4124)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 maggio 1964.

Proroga della gestione commissariale del comune di Cerea.

Relazione illustrativa

Con decreto 14 febbraio 1964 del Presidente della Repubblica, è stato sciolto il Consiglio comunale di Cerea e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il vice-prefetto ispettore dott. Francesco Panella.

Alla scadenza dei tre mesi previsti dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di Cerea è tale da richiedere la proroga dell'amministrazione straordinaria.

Il commissario straordinario, infatti, ha tuttora in corso la trattazione di un complesso di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi inerenti alla esecuzione di lavori pubblici di particolare rilievo nonchè la preparazione del piano regolatore, per cui sarebbe di grave pregiudizio per l'interesse di quella civica azienda la cessazione della gestione commissariale.

Per le suesposte considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna, è stata disposta la proroga della gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore con l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Verona, addì 10 maggio 1964

Il prefetto: CERUTTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il decreto 14 febbraio 1964 del Presidente della Repubblica, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Cerea e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il vice-prefetto ispettore dott. Francesco Panella;

Considerato che, venendo a scadere il termine di tre mesi previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, per la durata della gestione commissariale, si rende necessario, per motivi di carattere amministrativo, che la gestione straordinaria venga prorogata ai sensi del secondo comma del citato art. 323, per consentire al commissario di portare a termine la trattazione di numerosi provvedimenti di particolare importanza per il Comune;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Cerea, affidata in via straordinaria al vice-prefetto ispettore dottor Francesco Panella con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, è prorogata a termini di legge.

Verona, addì 10 maggio 1964

Il Prefetto: CERUTTI

(4212)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pettineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1964, il comune di Pettineo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.756.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancioi 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4168)

Autorizzazione al comune di Acate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1964, il comune di Acate (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.876.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4169)

Autorizzazione al comune di San Sebastiano al Vesuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1964, il comune di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.579.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4170)

Autorizzazione al comune di Capo d'Orlando ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1964, il comune di Capo d'Orlando (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4171)

Autorizzazione al comune di San Pier Niceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1964, il comune di San Pier Niceto (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4172)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A-165 del 22 aprile 1964, concernente i « termini di pagamento delle importazioni di determinate merci ».

(4197)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Chimica generale ed inorganica » presso la Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pisa, è vacante la cattedra di « Chimica generale ed inorganica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4214)

Vacanza della cattedra di « Meccanica razionale » presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, è vacante la cattedra di « Meccanica razionale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4215)

Vacanza della seconda cattedra di « Storia » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di magistero dell'Università di Torino, è vacante la seconda cattedra di « Storia », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4216)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona di divieto di caccia e uccellagione di Bardi e Bedonia

Con decreto ministeriale 5 maggio 1964 fino al 30 giugno 1969 è vietato, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio alla pernice rossa ed al capriolo nella zona della provincia di Parma, dell'estensione di ettari 2500, compresa nei comuni di Bardi e Bedonia delimitata dai sottoindicati confini:

nord-ovest: il confine tra le provincie di Parma e Piacenza, da quota 1474 in località Crocette sino a quota 1320 in località « I Termini »;

nord-est: dalla località « I Termini » il rio Grande sino alla confluenza con il torrente Lecca, indi il sentiero che dall'abitato di Roncole porta alla cima del monte Bello a quota 1133;

sud-est: il confine tra i comuni di Bardi e Bedonia sino alla località Quattro Strade, indi la linea di quota 1100 e la strada che scende da Casa murata sino all'incrocio con il sentiero che porta al monte Cappello;

sud-ovest: il detto sentiero sino al confine con la provincia di Piacenza a quota 1474.

(4157)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

Corso dei cambi del 18 maggio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,91	624,85	624,84	624,90	624,85	624,92	624,90	624,90	624,92	624,93
$ Can.	577,86	577,80	577,75	577,80	576,75	577,80	577,80	577,85	577,80	577,90
Fr. Sv.	144,80	144,81	144,83	144,815	144,78	144,80	144,815	144,82	144,80	144,79
Kr. D.	90,48	90,48	90,47	90,51	90,40	90,48	90,495	90,50	90,48	90,46
Kr. N.	87,45	87,44	87,435	87,45	87,35	87,45	87,445	87,45	87,45	87,45
Kr. Sv.	121,67	121,69	121,70	121,72	121,60	121,70	121,675	121,67	121,70	121,70
Fol.	173,02	173,07	173,07	173,03	172,85	173,08	173,04	173 —	173,08	173,05
Fr. B.	12,55	12,558	12,565	12,56	12,55	12,55	12,557	12,55	12,55	12,56
Franco francese	127,53	127,53	127,51	127,54	127,50	127,53	127,5375	127,52	127,53	127,53
Lst.	1749,27	1749,25	1749,10	1749,275	1748,75	1749,30	1749,45	1749,35	1749,30	1749,30
Dm. occ.	157,21	157,22	157,235	157,24	157,15	157,21	157,2375	157,20	157,22	157,21
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,1975	24,15	24,18	24,19	24,18	24,18	24,19
Escudo Port.	21,81	21,81	21,80	21,82	21,90	21,82	21,81	21,82	21,82	21,81

Media dei titoli del 18 maggio 1964

Rendita 5 % 1935	108,325
Redimibile 3,50 % 1934	98,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	89,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	89,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	87,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,325
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,90

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 maggio 1964

1 Dollaro USA	624,90
1 Dollaro canadese	577,80
1 Franco svizzero	144,815
1 Corona danese	90,502
1 Corona norvegese	87,447
1 Corona svedese	121,697
1 Fiorino olandese	173,035
1 Franco belga	12,558
1 Franco francese	127,539
1 Lira sterlina	1749,362
1 Marco germanico	157,239
1 Scellino austriaco	24,194
1 Escudo Port.	21,815

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento senza liquidatore di trentanove società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 aprile 1964 le sottonotate società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa produzione e lavoro « La Vittoria », con sede in Sant'Andrea di Conza (Avellino) costituita per rogito Sarno in data 9 gennaio 1960, repertorio 4070;

2) Società cooperativa agricola Cantina sociale « Val Cismon », con sede in Arsiè (Belluno), costituita per rogito Chiarelli in data 18 maggio 1959, repertorio 5131;

3) Società cooperativa « Agricola Santo Stefano », con sede in Mozzanica (Bergamo), costituita per rogito Colombo in data 16 giugno 1958, repertorio 5233;

4) Società cooperativa edilizia « Aurora », con sede in Bologna, costituita per rogito Miani in data 14 marzo 1958, repertorio 3039;

5) Società cooperativa edificatrice Sant'Ambrogio », con sede in Bologna, costituita per rogito Stame in data 16 novembre 1959, repertorio 52224;

6) Società cooperativa agricola dei lavoratori della terra di Monghidoro, con sede in Monghidoro (Bologna), costituita per rogito Chiossi in data 13 dicembre 1959, repertorio 6954;

7) Società cooperativa di consumo Mercatale, con sede in Ozzano Emilia (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 6 giugno 1960, repertorio 34182;

8) Società cooperativa edilizia « Iria », con sede in Cisternino (Brindisi), costituita per rogito Pezzolla in data 3 settembre 1959, repertorio 2264;

9) Società cooperativa « C.L.E.S.A.M. » Cooperativa lavoro edile stradale affini Mesagnese, con sede in Mesagne (Brindisi), costituita per rogito Nicoletta in data 3 maggio 1959, repertorio 4015;

10) Società cooperativa agricola « Mano Callosa », con sede in Ollastra Usellus (Cagliari), costituita per rogito Congiu in data 28 agosto 1948, repertorio 6192;

11) Società cooperativa edilizia « Casa Nostra », con sede in Caserta, costituita per rogito Barletta in data 31 ottobre 1954, repertorio 9609;

12) Società cooperativa tra venditori ambulanti « Italia », con sede in Mesagne (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 5 dicembre 1958, repertorio 32970;

13) Società cooperativa « La Sociale » con sede in San Vito dei Normanni (Brindisi), costituita per rogito Scorsonelli in data 7 luglio 1959, repertorio 37609;

14) Società cooperativa edilizia « Francesco Baracca », con sede in Ferrara, costituita per rogito Giacomelli in data 11 novembre 1958, repertorio 92312;

15) Società cooperativa « Aurora » fra dipendenti della Società Montecatini, con sede in Ferrara, costituita per rogito Tinebra in data 30 luglio 1958, repertorio 7876;

16) Società cooperativa « Libraria » con sede in Ferrara, costituita per rogito Sotgiu in data 7 agosto 1961, repertorio 41828;

17) Società cooperativa agricola di coltivatori diretti, fittavoli e mezzadri, produttori di latte (già: « di coltivatori diretti e fittavoli »), con sede in Santa Maria in Cereto di Rimini (Forlì), costituita per rogito Compatangelo in data 25 agosto 1951, repertorio 4968;

18) Società cooperativa agricola « Il Progresso », con sede in Campigliola di Manciano (Grosseto), costituita per rogito De Carolis in data 10 febbraio 1950, repertorio 1802;

19) Società cooperativa lavoro « L'Amiternina », con sede in Pizzoli (L'Aquila), costituita per rogito De Sanctis in data 19 settembre 1944, repertorio 3126;

20) Società cooperativa produzione e lavoro « La Sprugola », con sede in La Spezia, costituita per rogito Federici in data 2 ottobre 1961, repertorio 32838;

21) Società cooperativa produzione e lavoro « Val di Vara », con sede in Piana Battolla (La Spezia), costituita per rogito Carpena in data 26 febbraio 1955, repertorio 23002;

22) Società cooperativa « Agricola tabacchi combattenti e reduci », con sede in Cavallino (Lecce), costituita per rogito Mancuso in data 16 settembre 1950, repertorio 11121;

23) Società cooperativa « Vita e Lavoro », con sede in Melendugno (Lecce), costituita per rogito Amorosi in data 29 agosto 1948, repertorio 12228;

24) Società cooperativa « Bersagliere », con sede in Napoli, costituita per rogito Rosanova in data 28 novembre 1957, repertorio 19290;

25) Società cooperativa « Unione Agricola di Barbaricina », con sede in Barbaricina di Pisa (Pisa), costituita per rogito Antoni in data 14 aprile 1954, repertorio 9230;

26) Società cooperativa « Studentesca », con sede in Roma, costituita per rogito Gaudiani in data 4 novembre 1948, repertorio 23225;

27) Società cooperativa « Virtus Romana », con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 16 aprile 1952, repertorio 13893;

28) Società cooperativa « Volere e Potere » fra i dipendenti statali e da enti locali, con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 4 maggio 1949, repertorio 17754;

29) Società cooperativa agricola « Tagete », con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 1° giugno 1963, repertorio 24467/9919;

30) Società cooperativa « Alleanza Cooperativa Editrice Italiana » (A.C.E.I.), con sede in Roma, costituita per rogito Cardelli in data 17 giugno 1944, repertorio 14281;

31) Società cooperativa « Risorgimento agricolo Vitinia », con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 25 maggio 1951, repertorio 59078;

32) Società cooperativa « Te.As.Film-Tecnici Associati », con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci in data 16 maggio 1957, repertorio 342068;

33) Società cooperativa di lavori agricoli « S. Isidoro », con sede in Vicovaro (Roma), costituita per rogito Pomanti in data 8 aprile 1951, repertorio 6867;

34) Società cooperativa edilizia « Norma », con sede in Salerno, costituita per rogito Monica in data 27 aprile 1953, repertorio 10865;

35) Società cooperativa edilizia « Senetrari », con sede in Narni (Terni), costituita per rogito Terzi in data 18 aprile 1961, repertorio 7852;

36) Società cooperativa Operaio Agricolo di Castagneto Po, con sede in Castagneto Po (Torino), costituita per rogito Marini in data 10 febbraio 1946;

37) Società cooperativa « Alfredo Pizzoni », con sede in Busto Arsizio (Varese), costituita per rogito Zanzi in data 4 aprile 1959, repertorio 60635;

38) Società cooperativa « Alessandro Scotti », con sede in Busto Arsizio (Varese), costituita per rogito Zanzi in data 4 aprile 1959, rep. 60636;

39) Società cooperativa edilizia « Magidro » fra dipendenti dell'Amministrazione lavori pubblici, con sede in Venezia, costituita per rogito Candiani in data 3 aprile 1957, repertorio 3494.

(4074)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1964, registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 188, il ricorso straordinario proposto dal dipendente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.), direttore della sede di Ancona, dott. Modesto Marcellini in data 19 settembre 1962 avverso il provvedimento con il quale è stato comunicato al ricorrente che le funzioni a lui attribuite sono parificabili alla qualifica di consigliere di prima classe, è rigettato.

(4198)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Concorso a sei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali (ruolo centrale).

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1958, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a sei posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 2.
Titolo richiesto per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università italiane, ovvero:

a) della laurea rilasciata da una delle Facoltà di economia e commercio o da uno degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

b) della laurea in scienze politiche conseguita presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma o presso la scuola preesistente alla Facoltà stessa, o presso le scuole o Facoltà analogamente ordinate in altre Università della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604;

c) della laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;

d) della laurea in scienze economico-marittime.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati della carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.
Limiti di età

Per partecipare al concorso in parola gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio mi-

litare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi; ai fini di tale computo vanno compresi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni previste nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non siano superati i 40 anni;

4) inoltre, il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia); per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954; per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654; per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra, assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegata *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego (art. 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404);

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero delle partecipazioni statali - Servizio per gli affari amministrativi e per il personale - Roma, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire od essere presentate al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio, specificando presso quale Università o Istituto lo abbiano conseguito e in quale data, nonchè il voto riportato;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o ne siano decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare, altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza o di precedenza per la nomina al posto, anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina, devono far pervenire al Servizio per gli affari amministrativi e per il personale del Ministero delle partecipazioni statali, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia per beneficiare dell'aumento dei limiti di età previsti dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua sostituzione, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di sostituire a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato, oppure copia del certificato predetto, autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è idoneo fisicamente al servizio continuativo ed incondizionato, nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido è idoneo al normale assolvimento delle mansioni inerenti l'impiego cui aspira e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

g) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2° del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti, dovranno produrre solamente i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, con i giudizi complessivi riportati nel triennio antecedente il concorso;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero, dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante indicazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti, a qualsiasi titolo.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso, essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti validi dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: preferenza o precedenza nelle nomine, ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto atesini chè hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gl'invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; i mutilati e gl'invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gl'invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gl'invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gl'invalidi alto atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918, per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d)*, dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato su carta da bollo di L. 200 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f)*, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; i pro-

fughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo e dei ruoli aggiunti, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta bollata da L. 200 di data non anteriore a 3 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

t) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo di Istituto d'istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi di tale cessazione;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con i giudizi complessivi riportati nel triennio antecedente il concorso;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200, dell'autorità militare.

Art. 9.
Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.
Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame avrà luogo a Roma e consterà di 3 prove scritte e di una orale, in base al programma indicato nel successivo art. 11. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto, del quale verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà, inoltre, data nei termini di legge, comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui verranno espletate le prove scritte e quelle orali.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove scritte e quelle orali, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, aggiornati secondo le norme che ne prevedono il rilascio:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma del concorrente, e autentica del sindaco o di notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 11.

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una orale, come segue:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) Diritto privato (civile e commerciale);
2) Diritto amministrativo.

Parte seconda:

1) Economia politica e scienza delle finanze.

Parte terza:

1) Tecnica industriale.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre:

sul diritto costituzionale;

su nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, dati statistici, metodi statistici, leggi statistiche; statistica applicata, con particolare riguardo alle statistiche economiche);

sulle attribuzioni ed organizzazione del Ministero delle partecipazioni statali;

su nozioni concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

su nozioni di politica economica.

Art. 12.
Ammissione alla prova orale - Graduatoria di merito

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata nell'ordine risultante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato; quella dei vincitori, nell'ordine predetto e con la osservanza delle disposizioni in vigore, per quanto concerne eventuali riserve di posti.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Approvazione della graduatoria - Impugnative

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data della pubblicazione dell'avviso, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina all'impiego

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova, alla qualifica di consigliere di 3ª classe, con decreto del Ministro..

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi; compiuto tale periodo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, verrà disposta la nomina in ruolo, con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso, spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dal comma quinto dell'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso che conseguiranno la nomina all'impiego spetterà, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto per la qualifica di consigliere di terza classe, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Coloro i quali provengano da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella qualifica di consigliere di terza classe, avranno diritto al trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per coloro che provengano dal personale non di ruolo verrà conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1964

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1964
Registro n. 3 Partecipazioni statali, foglio n. 281. — VIOLA

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero delle partecipazioni statali - Servizio per gli affari amministrativi e per il personale - ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . (provincia di . . . .)
il . . . residente in . . . . . .
(provincia di . . .) via . . . . . .,
chiede di essere ammesso al concorso a sei posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di (3) . . . .
di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del diploma di laurea in . . . .
conseguito presso l'Università di . . . .
in data . . . . con la votazione . . . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . . .

. . . . lì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .
. . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza, oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente militarizzato ed assimilato; partigiano combattente deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo delle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valore militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (*indicare la denominazione dell'Ente*) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata; indicare anche i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3436)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a cinquanta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente l'istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;
Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:
a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;
b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;
c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) aver sempre tenuto buona condotta;
e) essere fisicamente idonei all'impiego;
f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.
E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:
1) il proprio cognome e nome;
2) il luogo e la data di nascita.
I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.
3) il titolo di studio posseduto;
4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;
5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;
6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;
10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.
La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.
Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:
a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;
b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);
c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);
d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;
e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.
Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.
Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.
Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.
I benefici di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.
Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.
Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.
Il diario delle prove sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
I candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.
La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.
La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.
La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimi-

late o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e *figli degli invalidi* di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina *dovranno dimostrare il* possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza *provinciale* dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di *concessione della relativa pensione*;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex *combattenti militari o militarizzati* e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato *dal* Ministero *della difesa a' sensi dell'art.* 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i *profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato* a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da *Tangeri di cui* all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani *di guerra*;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di *merito di guerra*: l'originale o *la copia autenticata* del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'*Amministrazione di dipendenza*;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto *condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione* all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al *Ministero, entro trenta giorni*, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi *del beneficio della elevazione del limite di età*, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi *ai fini di cui allo stesso* articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione *rilasciata dal prefetto della* Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un *certificato rilasciato* dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata. *Per il caso che l'autorità scolastica* si trovi tuttora nella impossibilità di rilasciare il diploma è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente una dichiarazione in tal senso e l'annotazione che il certificato stesso sostituisce il diploma a tutti gli effetti fino al rilascio di quest'ultimo;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale *di stato civile del Comune di origine*;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato *dal segretario della Procura della* Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, **ma**

siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata dal comandante del Corpo di appartenenza attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorrono.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il certificato di cittadinanza italiana e quello di godimento dei diritti politici dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1964
Registro n. 6, foglio n. 156. — ANGELINI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2) Economia e politica agraria, estimo rurale;
3) Zootecnia.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;
2) Industrie agrarie;
3) Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria;
4) Principi di diritto agrario; legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

Roma, addì 4 marzo 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(3822)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di arpa nel Conservatorio di musica di Torino

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a una cattedra di Arpa nel Conservatorio di musica di Torino.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923 n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza e di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza e di preferenza) gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni di cui alle lettere che seguono nel presente articolo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari o civili, per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dall'Amministrazione al cui servizio hanno contratto l'invalidità, oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare, oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti, anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 200, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 200, rilasciata dal Ministero della difesa ai sensi dell'art 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 200, del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i profughi di cui agli articoli 1 e 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, prorogata con legge 10 febbraio 1961, n. 80, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della detta legge n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

h) gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

i) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L 200, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) i coniugati, nonchè i vedovi con prole ed i capi di famiglia numerosa: lo stato di famiglia in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio;

q) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico o gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

r) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200 dell'autorità militare;

s) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti d'istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 200) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata;

t) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è approvata la terna di cui al successivo art. 9 ed è dichiarato il vincitore del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi della elevazione del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti qualora non lo abbiano già fatto, in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenze o precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi della legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi

rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o degli alunni;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200;

6) documento militare; per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali; ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti:

per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco o contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima); certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto:

per i candidati infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della documentazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, e di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti: copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza;

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove di esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi - ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso nella valutazione dei candidati terrà conto oltre che delle prove di esame, anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5 del terzo comma del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna, e in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dalla approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1963

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1964
Registro n. 32, foglio n. 95

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

di concorso a cattedre di arpa nei Conservatori di musica

1. Eseguire integralmente un programma di concerto, della durata di 50 minuti, estratto a sorte 24 ore prima, fra due preparati dal candidato. Di ciascun programma, che conterrà importanti composizioni della letteratura arpistica, dovranno far parte:

a) almeno tre composizioni scelte dal repertorio clavicembalistico;

b) C. Salzedo: Tema con variazioni op. 30;

c) almeno una composizione scelta fra le seguenti: M. Tournier: Sonatina op. 30; G. Fauré: Impromptu; M. Grandiany: Rapsodia; C. Salzedo: Ballata; F. Poenitz: Todestanz der Willys; L. Galeotti: Fantasia; P. Hindemith: Sonata; A. Casella: Sonata; G. Guerrini: Le Suore;

d) una o più composizioni, a scelta del candidato.

2. *Eseguire*:

a) due studi estratti a sorte fra gli otto grandi studi di W. Posse;

b) uno studio estratto a sorte fra quattro preparati dal candidato, scelti fra i più difficili della letteratura arpistica, con obbligo di due grandi studi di C. Salzedo.

3. Eseguire l'Introduzione e Allegro di M. Ravel con accompagnamento al pianoforte.

4. Interpretare, previo studio di cinque ore, una composizione di media difficoltà, assegnata dalla Commissione.

5. - a) dimostrare di conoscere i sistemi di insegnamento delle più rinomate scuole ed esporre i propri criteri didattici;

b) dar lezione a due allievi, uno di corso inferiore e l'altro di corso superiore. La lezione all'allievo di corso superiore si svolgerà su un brano scelto dalla Commissione e consegnato all'allievo mezz'ora prima dell'esame.

6. - a) accompagnare, dopo breve osservazione, un brano per canto o strumenti con arpa obbligata;

b) leggere a prima vista un brano di musica contemporanea;

c) trasportare un facile brano, non oltre un tono sopra o sotto.

7. Dar prova di conoscere:

a) la storia della letteratura arpistica, accennando sull'arpa i passi di alcune fra le più importanti composizioni di repertorio;

b) le più note opere didattiche;

c) la storia, la costruzione e il funzionamento dell'arpa.

(3899)

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a ventisei posti di distributore aggiunto in prova e a ventidue posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 25 settembre 1963.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a ventisei posti di distributore aggiunto in prova e a ventidue posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle biblioteche pubbliche statali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 15, 16 e 17 giugno 1964, con inizio alle ore 8.

(4222)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1963, registro n. 6, foglio n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 29 agosto 1963, con il quale è stato bandito un concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 15 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1964, registro n. 1, foglio n. 271, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che il prof. Luigi Montroni, membro effettivo della Commissione di che trattasi, si è dimesso dall'incarico per motivi di salute, e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 giugno 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Bruno Romboli, ordinario di anatomia patologica presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premese, in sostituzione del prof. Luigi Montroni, dimissionario.

Al prof. Bruno Romboli competerà il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 2 marzo 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1964
Registro n. 2, foglio n. 267.

(4102)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero dell'interno spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 23 aprile 1964).

Sono disponibili nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, ventisette posti di applicato (coefficiente 180) spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento). Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate dal documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, che alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo

comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

I sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile verranno assegnati ad una delle seguenti Prefetture: Bergamo, Firenze, Catanzaro, Forlì, Varese, Foggia, Reggio Calabria, Cremona, Brescia, Vercelli, Chieti, Mantova, Novara, Alessandria, Como, Modena, Pavia, Padova, Siena, Vicenza, Asti, Nuoro, Perugia, Ravenna, Piacenza, Rovigo, Avellino e Potenza.

Il sottufficiale che intenda concorrere all'assegnazione dei suindicati posti dovrà dichiarare in calce alla domanda, di essere disposto in caso di nomina, a raggiungere una qualsiasi delle sedi sopra indicate.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(4160)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Modifica alla Commissione giudicatrice del concorso per la assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, che modifica le precedenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 9 aprile 1963, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 dell'8 giugno 1963, con il quale è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra è cenno;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 luglio 1963, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 23 dicembre 1963, con il quale sono stati nominati i membri aggregati alla Commissione giudicatrice sopra indicata, per le prove di lingue estere;

Vista la comunicazione del 2 maggio 1964 con la quale l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) ha designato un proprio docente da aggregare alla Commissione giudicatrice in questione, quale esperto per le prove di lingua russa;

Sentito il parere favorevole del Ministero della pubblica istruzione;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina dell'esperto anzidetto, in sostituzione del prof. Leone Pacini impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione giudicatrice;

Decreta:

La signora Ender Masetti, docente presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente è aggregata alla Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero citato nelle premesse, quale esperto di lingua russa in sostituzione del prof. Leone Pacini.

Alla suddetta signora Ender Masetti saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la relativa spesa sarà imputata al bilancio del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1964

Il Ministro: MATTARELLA

(4184)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 385/1239 in data 14 gennaio 1964, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1961;

Considerato che il dott. Alceo Chiesi, presidente della Commissione stessa è stato nominato prefetto e pertanto non è più disponibile per la prosecuzione del procedimento concorsuale in atto;

Vista la nota della Prefettura di Bologna n. 2581 San., in data 23 aprile 1964, con la quale viene designato quale presidente, in sostituzione del dott. Chiesi, il vice prefetto dottor Francesco Capasso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Francesco Capasso, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione di cui in premessa, in sostituzione del dott. Alceo Chiesi.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Bologna, addì 23 aprile 1964

Il medico provinciale: MARENZI

(4130)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.